



# COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **50**      Data: **19/12/2018**

**OGGETTO:** REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 - APPROVAZIONE

Il giorno **19 Dicembre 2018**, alle ore **20,30**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	<b>G</b>	FIUMI ANDREA	<b>G</b>
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	<b>G</b>
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	<b>N</b>
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	S		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	S		

Assegnati n.12+1.  
Presenti n. 9

In carica n.12+1  
Assenti n. 4

**RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.**

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIORGIO CIGNA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: MARCHI STEFANIA, BERGAMASCHI PIERANGELO, ROSSI IGOR.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**Sentito l'intervento del Segretario Comunale Cigna Giorgio** che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata integralmente al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

**Considerato** che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

**Visto** l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

**Atteso** che il comune di Civitella di Romagna può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lg. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

**Tenuto conto** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (Comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute al 31/12/2017, è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella **Relazione Tecnica allegata sub A)** alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Precisato che** in data 1 marzo 2017 ha acquisito efficacia giuridica l'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.r.l. Consortile a favore della società AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l. (**divenuta Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile**), preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società scisse destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (T.P.L.), al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di T.P.L. nei bacini delle tre provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, coerentemente con la normativa statale e regionale in materia di servizio di trasporto pubblico locale di persone;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2017 con la quale veniva approvata l'operazione di scissione asimmetrica attraverso la quale la società scissa ATR ha assegnato alla società beneficiaria LTRH una parte del suo patrimonio;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato A)** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente;

**Visto** il parere del revisore dei conti, verbale n. 19 del 18/12/2018, che agli atti si conserva;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con la seguente votazione** espressa per alzata di mano da n. **9** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **9**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **0**
- consiglieri astenuti n. **0**

## **D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Civitella di Romagna alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dal documento **allegato "A"**, denominato "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - SCHEDE SINTETICHE", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

- LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.
- AMR s.r.l. cons.
- LEPIDA s.p.a.
- SOCIETA' PER L'AFFITTO soc. cons. a.r.l.
- HERA S.p.A.

4) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

- Alea Ambiente S.p.A.
- Fiera di Forlì S.p.A.
- Forlì Città Solare S.r.l.
- Forlì Mobilità Integrata S.r.l.
- Forlifarma S.p.A.
- HERA S.p.A.
- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
- SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
- Start Romagna S.p.A.
- TECHNE Soc. Cons. a r.l.
- Unica Reti S.p.A.
- Plurima S.p.A.

5) di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della razionalizzazione periodica allegata:

- Forlì Mobilità Integrata;

- Forlì Città Solare;
- Fiera di Forlì S.p.A.
- Plurima S.p.A.
- Società per l'affitto soc. cons. a.r.l.

6) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

7) di prendere atto degli effetti della scissione parziale e proporzionale di ATR Soc. Cons. a.r.l. che da un lato ha determinato la nascita di Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile (avvenuta tramite la scissione di ATR e AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.r.l. Consortile a favore della società AMBRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l.), dall'altro, ha determinato il trasferimento degli elementi attivi e passivi di pertinenza dei comuni del Comprensorio Forlivese, del patrimonio della società scissa ATR, unitamente alle attività ad essa afferenti, alla società beneficiaria Livia Tellus Romagna Holding, con decorrenza 01/01/2018 e, pertanto, da tale data risulta cessata la partecipazione del comune di Civitella di R. in ATR;

8) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

9) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

10) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

**Con la seguente votazione** espressa per alzata di mano da n. **9** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **9**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **0**
- consiglieri astenuti n. **0**

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **PARERI**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA IN OTTEMPERANZA  
ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - APPROVAZIONE**

### **SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 18/12/2018

**Il Responsabile del servizio**

F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

### **SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 18/12/2018

**Il Responsabile del servizio**

F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

### **SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo

**PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~\***

Data 18/12/2018

**Il Responsabile del servizio**

F.to Dott.ssa Stefania Buscherini

**Punto n. 4: Revisione ordinaria delle società partecipate possedute dal Comune di Civitella di Romagna, in ottemperanza all' art. 20 D.lgs 175/16. approvazione.**

Passo la parola al Segretario.

**SEGRETARIO**

L'anno scorso abbiamo approvato la revisione straordinaria, quest'anno facciamo la revisione ordinaria, ogni anno entro il 31 dicembre dobbiamo procedere con questa modalità, di fatto questa delibera diventa una delibera ricognitiva di quello che è stato fatto quest'anno.

Come ricordate, siamo più volte venuti in Consiglio comunale in attuazione delle linee che ci siamo dati con la delibera che è stata approvata il 30.9.17, per apportare una serie di variazioni alle società, sia ai fini dei risparmi, e quindi all'interno di quelli che sono i componenti del C.d.A., sia con riferimento a eventuali modifiche societarie, che hanno visto alcune società fondersi, e altre trasformarsi in Fondazione, come è stato fatto nell'ultimo Consiglio.

La delibera verrà chiaramente trasmessa alla Corte dei conti, la quale eventualmente potrà sollevare eventuali rilievi, è comunque un obbligo che va comunque adempiuto indipendentemente da ciò che abbiamo fatto, ed è lo stesso problema che abbiamo in Unione, tra l'altro in Unione la delibera doveva arrivare il 17 novembre, ma gli uffici con tutto quello che è stato fatto in quel Consiglio non sono riusciti a prepararla, e pur non essendoci novità sul fronte della Unione, si è ritenuto comunque di convocare un Consiglio straordinario, proprio per evitare che la Corte dei conti in una situazione come questa, visto gli ultimi orientamenti che sono arrivati dalla Corte dei conti, potesse sollevare eventuali problemi, anche perché ci sono delle multe da pagare.

Il Consiglio non si può convocare in un orario diverso, perché non c'è chi lo presiede, adesso provo a chiamare anche Avolio, per spiegare la situazione perché bisogna che la delibera sia assolutamente approvata.

**SINDACO**

Se non si raggiunge il numero legale?

**SEGRETARIO**

C'è la seconda seduta sabato mattina, alle 9:30.

**SINDACO**

Ci sono domande? Rispetto al punto 4?

Passiamo alle votazioni:

Chi è favorevole? Unanimità

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? Nessuno



Consiglio comunale del 19 dicembre 2018

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? Unanimità

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? Nessuno

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**Il presidente  
F.to MILANDRI CLAUDIO**

**Il segretario comunale  
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA**

---

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 19/12/2018

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 22/01/2019 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 22/01/2019

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, \_\_\_\_\_

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Civitella di Romagna, 22/01/2019

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---